

Assicurazioni Generali

—x—

STATUTO

**TESTO DELIBERATO
DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DEL 14 MARZO 1922.**

con le modificazioni deliberate dalle Assemblee Generali
straordinaria del 27 ottobre 1923
ed ordinaria del 19 maggio 1924.



TRIESTE
EDITRICE LA COMPAGNIA
1922

ASSICURAZIONI GENERALI

STATUTO

CAPITOLO I.

Denominazione, sede, scopo e durata della Società.

Art. 1. La Società anonima per azioni, denominata
Assicurazioni Generali

costituita col contratto sociale 26 dicembre 1831, è retta dal presente Statuto.

Art. 2. La denominazione della Società nelle altre lingue è stabilita come segue in traduzione letterale od in quelle versioni che la consuetudine o la necessità d'individuare l'ente hanno create nei vari paesi.

La Società si denomina pertanto:

in francese: Assurances Générales de Trieste et Venise

in inglese: The General Insurance Company Ltd. of Trieste and Venice

in tedesco: Allgemeine Assekuranz in Triest

in castigliano: Seguros Generales de Trieste y Venecia

in greco: Γενικαὶ Ἀσφάλειαι ἐν Τεργέστη

in rumeno: Asigurări Generale în Triest

in cecoslovacco: Všeobecná pojišťovna v Trstu

in serbo: Свеопке Осигурање у Трсту

in croato: Sveopće Osiguranje u Trstu

in sloveno: Občna zavarovalnica v Trstu

in bulgaro: Генерално Застрахователно Дружество в Триест

in polacco: Powszechna Asekuracja w Tryeście

in russo: Генеральное Страхование Триеста, Акц. Об-во

in ungherese: Triesti Általános Biztosító Társulat

in arabo: شركة التأمين العمومية في تريستا

in turco: Sigortane Umumiyeh Treste

in ebraico: אחריות כללית - טריסט

in armeno: Միջնաբնակարանային Գործարարական Սեփակություն



Art. 3. La Società ha sede in Trieste ed è ivi iscritta nel Registro di commercio del Tribunale Commerciale e Marittimo.

Essa ha la Direzione Centrale a Trieste ed una Direzione a Venezia. Ha inoltre una Direzione a Roma e può istituire altre Direzioni, Sedi, Succursali, Rappresentanze ed Agenzie in altre città d'Italia ed all'estero.

Art. 4. La Società ha per oggetto l'esercizio in Italia ed all'estero di qualunque ramo di assicurazioni permesso dalle leggi, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione. Essa può prendere interessenze in società od aziende aventi scopi analoghi a quelli sociali, ed anche assumerne la rappresentanza o la gestione.

Inoltre la Società può fare operazioni di capitalizzazione e di risparmio assumendo l'impegno di corrispondere somme o di consegnare titoli delle categorie indicate nell'articolo 15 A) n. 1 e 2, verso pagamento anche a rate, ed assumere l'amministrazione di fondazioni o di patrimoni per conto di terzi, sieno persone singole od enti basati o no sul principio della mutualità.

Art. 5. La gestione della Società è divisa nelle due Sezioni A e B.

La Sezione A comprende tutte le operazioni sociali, meno quelle spettanti alla Sezione B.

La Sezione B comprende le assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, le assicurazioni di rendite vitalizie, le assicurazioni di pensioni di invalidità e di vecchiaia e le operazioni indicate al comma 2° dell'art. 4.

Entro i limiti fissati dal presente articolo, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Direttivo, stabilisce l'assunzione o la cessazione delle singole categorie di operazioni.

Art. 6. La durata della Società è indeterminata.

Art. 7. Le pubblicazioni della Società sono fatte legalmente mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

CAPITOLO II.

Capitale sociale, azioni e diritti degli azionisti. Impiego del patrimonio.

Art. 8. Il capitale sociale è di Lire 13.230.000.— interamente versato, diviso in 6.300 azioni nominative, ciascuna di Lire 2.100.—.

Esso potrà, per deliberazione dell'Assemblea Generale degli azionisti, essere aumentato in una o più volte, senza bisogno di ulteriore approvazione governativa, sino a Lire 40.000.000.—.

Le modalità dell'emissione delle nuove azioni e specialmente il numero ed il corso di emissione saranno stabiliti dall'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale può anche delegare la facoltà di queste deliberazioni al Consiglio di Amministrazione.

Ogni aumento del capitale azionario sarà notificato al Tribunale Commerciale e Marittimo di Trieste.

L'aggio conseguito mediante l'emissione di nuove azioni a corso superiore al valore nominale va in aumento dei fondi di riserva della Società, nei modi che stabilirà l'Assemblea Generale, previa detrazione delle spese, imposte e tasse relative all'emissione delle azioni.

Art. 9. Il capitale sociale è attribuito per una metà alla Sezione A e per l'altra metà alla Sezione B.

Il patrimonio di ciascuna Sezione non può venire destinato a scopi dell'altra Sezione.

Art. 10. Le azioni sono emesse a nome determinato e sono indivisibili. Esse sono trasmissibili mediante cessione, la quale, di fronte alla Società, è efficace soltanto quando sia stata approvata dal Consiglio Direttivo e la relativa voltura sia stata eseguita nei registri sociali.

La Società ha il diritto, ma non l'obbligo, di esaminare la legittimità del titolo su cui si fonda la richiesta di iscrizione.

Nel caso di morte di un azionista i suoi eredi od aventi causa devono provvedere alla voltura regolare

a nome determinato delle singole azioni. Il Consiglio Direttivo può sospendere il pagamento dei dividendi e dei sopradividendi finchè non sia stata effettuata tale voltura.

Art. 11. In caso di perdita o smarrimento di titoli di azioni, l'azionista dovrà provvedere alla procedura di ammortizzazione. Il duplicato sarà rilasciato dopo trascorsi, senza opposizione, sei mesi dalla data dell'avviso pubblicato a spese dell'azionista medesimo nella Gazzetta Ufficiale del Regno, nel Giornale Ufficiale di Trieste e nel Foglio annunzi legali di Venezia.

Art. 12. Gli azionisti non sono obbligati a restituire i dividendi e sopradividendi ripartiti in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea Generale.

Art. 13. In caso di cessione di azioni fatta a terzi da un azionista, verso il quale la Società abbia un credito, questa ha il diritto di non riconoscere la cessione e di trattenere i dividendi e sopradividendi maturati fino all'estinzione del suo credito.

Art. 14. Gli azionisti partecipano all'intero patrimonio ed all'utile della Società in proporzione al numero delle azioni possedute.

Il possesso e l'iscrizione delle azioni costituiscono senz'altro l'atto di piena adesione dell'azionista allo Statuto ed alle deliberazioni sociali ed importano elezione di domicilio presso la sede sociale per tutti i rapporti giudiziali e stragiudiziali che l'azionista può avere, come tale, con la Società.

L'azionista o i suoi aventi causa non potranno mai promuovere atti conservativi sui beni della Società nè domandarne la divisione o la vendita, nè prendere diretta ingerenza nell'amministrazione; in loro confronto fanno stato esclusivamente i bilanci sociali e le deliberazioni della Assemblea Generale o degli altri organi sociali prese in conformità delle rispettive attribuzioni.

Art. 15. A) Le riserve tecniche della Sezione A e tutti i capitali della Sezione B devono essere impiegati nei seguenti modi:

- 1) titoli emessi o garantiti dallo Stato, da Provincie o da Comuni;
- 2) obbligazioni emesse da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario nel Regno;
- 3) acquisto mediante cessione o surrogazione di annualità dovute dallo Stato;
- 4) beni immobili situati nel Regno;
- 5) mutui con prima ipoteca sopra beni immobili situati nel Regno per somme che non eccedano la metà del loro valore;
- 6) prestiti sopra polizze d'assicurazione sulla vita emesse dalla Società nei limiti delle relative riserve matematiche;
- 7) depositi in contanti presso la Cassa di Depositi e Prestiti, presso gli istituti di emissione, istituti di credito o casse di risparmio del Regno;
- 8) cambiali atte allo sconto presso gli istituti di emissione;
- 9) prestiti con pegno sui titoli indicati ai N. 1 e 2 non oltre l'80 % del loro corso di borsa ed in nessun caso oltre l'importo minimo del rimborso netto se si tratta di titoli ammortizzabili;
- 10) altri impieghi ammessi dalle disposizioni vigenti al riguardo.

B) Per l'impiego all'estero delle riserve tecniche delle assicurazioni ivi stipulate valgono le norme di legge vigenti nei rispettivi paesi; in mancanza di tali norme, si applicano analogamente le disposizioni della lettera A del presente articolo.

C) Gli altri capitali della Sezione A possono essere investiti anche in quegli altri modi che dal Consiglio Direttivo siano ritenuti opportuni e corrispondano alle esigenze della necessaria cautela.

CAPITOLO III.

Amministrazione della Società.

A. Assemblea Generale.

Art. 16. L'Assemblea Generale rappresenta la totalità degli azionisti; le deliberazioni da essa prese in conformità dello Statuto obbligano tutti gli azionisti, compresi quelli non intervenuti o dissenzienti, ed obbligano altresì l'Amministrazione della Società.

Le Assemblee Generali sono ordinarie o straordinarie. Esse si tengono a Trieste. L'Assemblea Generale ordinaria, nella quale viene presentato agli azionisti il bilancio ed il rapporto sulla gestione sociale, deve aver luogo entro il primo semestre di ogni anno.

Art. 17. Le Assemblee Generali sono convocate dal Consiglio Direttivo, salvo la facoltà spettante al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 40 lett. g).

Il Consiglio Direttivo può convocare un'Assemblea Generale straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario nell'interesse della Società.

Un'Assemblea Generale straordinaria deve venir convocata, quando ne sia fatta richiesta da tanti azionisti che posseggano complessivamente almeno un sesto delle azioni emesse e presentino delle proposte, che dal Consiglio di Amministrazione siano state riconosciute relative ad argomenti la cui trattazione, a norma degli art. 22 e 23, spetti all'Assemblea Generale. Se il Consiglio di Amministrazione non le ritenesse di competenza dell'Assemblea Generale, le dette proposte saranno tuttavia presentate alla prossima Assemblea Generale ordinaria, che si pronuncerà sulla propria competenza e, se ne sarà il caso, le metterà in discussione.

Art. 18. La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno nel Giornale Ufficiale di Trieste e nel Foglio annunzi legali di Venezia con indicazione degli oggetti da trattarsi nell'Assemblea stessa.

La pubblicazione dell'avviso di convocazione deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'Assemblea Generale.

La Società manda, di regola, anche un invito speciale ad ogni azionista all'indirizzo da esso fatto annotare nel registro delle azioni in Trieste.

Le proposte di uno o più azionisti, che posseggano complessivamente almeno un sesto delle azioni emesse, pervenute al Consiglio Direttivo in Trieste entro il mese di febbraio, devono venir comprese nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale ordinaria.

Le proposte presentate dopo quel termine o durante l'Assemblea Generale ordinaria possono venir discusse soltanto nell'Assemblea Generale successiva, dopo essere state indicate nel relativo avviso di convocazione. Tali proposte devono però riferirsi soltanto agli oggetti enumerati negli articoli 22 e 23, come spettanti alla competenza dell'Assemblea Generale; il Consiglio di Amministrazione ha il diritto di pronunciarsi sull'ammissibilità delle singole proposte. Se il Consiglio non le ritiene di competenza dell'Assemblea Generale, le proposte devono tuttavia esserle presentate, affinché, a richiesta dei proponenti, l'Assemblea Generale stessa si pronunci sulla propria competenza e, se ne è il caso, le metta in discussione.

Non possono venir prese deliberazioni sopra argomenti, che non siano stati indicati nell'avviso di convocazione. Questa disposizione però non vale per la proposta di convocare un'Assemblea Generale straordinaria.

Art. 19. Gli azionisti hanno diritto di intervenire all'Assemblea Generale in persona o di farsi rappresentare da altri azionisti; per intervenire personalmente o mediante mandatario devono trovarsi iscritti nei registri della Società almeno un mese prima del giorno nel quale ha luogo l'Assemblea stessa.

Le persone soggette a tutela o curatela e le persone giuridiche partecipano all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto mediante i loro rappresentanti legali o statutari, che non è necessario siano azionisti.

L'elenco degli azionisti aventi il diritto di intervenire all'Assemblea Generale è ostensibile agli azionisti presso l'ufficio della Direzione Centrale e presso quello della Direzione Veneta nei sei giorni precedenti quello dell'Assemblea Generale. Le procure per rappresentare azionisti ad un'Assemblea Generale devono essere presentate e depositate all'ufficio della Direzione Centrale al più tardi fino alle ore dodici del giorno precedente quello dell'Assemblea, dopo trascorso il quale termine non sono più ammesse.

Art. 20. Ogni azione dà diritto ad un voto. Nessun azionista nè rappresentante di azionisti può però avere in tutto più di 100 voti. Le azioni appartenenti ad una stessa persona od ente non possono essere rappresentate da più di una persona.

Art. 21. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo (art. 27).

In caso di assenza o di impedimento del Presidente l'Assemblea è presieduta da un membro del Consiglio Direttivo a ciò delegato dal Consiglio stesso, ed in difetto di tale delega dal membro del Consiglio Direttivo anziano di nomina, e tra più eletti contemporaneamente dall'anziano di età. L'anzianità di nomina si calcola dalla prima elezione a membro del Consiglio Direttivo.

Art. 22. Sono di competenza dell'Assemblea Generale ordinaria:

- a) le deliberazioni sui bilanci annuali da discutersi sulla base della relazione e delle proposte del Consiglio di Amministrazione;
- b) le deliberazioni sulla destinazione dell'utile netto, salvo quanto è disposto dall'art. 49 del presente Statuto;
- c) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Amministrazione, dei Revisori e dei Revisori sostituti.

I membri del Consiglio Direttivo non possono partecipare nè in proprio nè in rappresentanza di altri azionisti alla votazione sugli oggetti indicati alla lett. a). Agli effetti però della legale costituzione dell'Assemblea,

si tiene conto anche delle azioni da loro possedute o rappresentate.

Art. 23. Sono inoltre di competenza dell'Assemblea Generale:

- a) le modificazioni del presente Statuto;
- b) l'aumento o la riduzione del capitale sociale;
- c) la soppressione di una delle Sezioni (art. 5) mediante fusione con altra Società;
- d) la soppressione di una Sezione;
- e) lo scioglimento della Società mediante fusione con altra Società;
- f) lo scioglimento della Società;
- g) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro compensi;
- h) la determinazione delle norme da osservarsi nella liquidazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale relative agli oggetti indicati alle lettere a), b), c), e), h) del presente articolo, salvo quanto dispone il primo capoverso dell'art. 8, devono essere comunicate per l'approvazione all'autorità competente.

Art. 24. Di regola l'Assemblea Generale è legalmente costituita se vi sia rappresentata almeno la metà delle azioni emesse e le deliberazioni sono obbligatorie per la Società e per gli azionisti se sono prese a maggioranza di voti; le proposte che riportano parità di voti si ritengono respinte.

Per le deliberazioni indicate alle lettere a), b), e), f) dell'articolo precedente è però necessario che siano rappresentati almeno due terzi delle azioni e che le deliberazioni siano approvate con almeno due terzi dei voti.

Qualora nell'Assemblea convocata per deliberare sugli argomenti indicati alle lettere a), b), e), f) dell'articolo precedente le azioni rappresentate non raggiungano i due terzi delle azioni emesse si tiene allo stesso scopo una nuova Assemblea con un intervallo di almeno quindici giorni da quello dell'Assemblea andata deserta. Le deliberazioni prese in tale seconda Assemblea sono

valide quando vi sia rappresentata almeno la metà delle azioni emesse e le deliberazioni stesse siano prese a maggioranza di almeno due terzi dei voti.

Se anche nell'Assemblea di seconda convocazione non è rappresentato il necessario numero di azioni, si tiene una nuova Assemblea dopo trascorsi almeno altri dieci giorni, ed in essa le deliberazioni sono valide, se prese a semplice maggioranza di voti, qualunque sia il numero delle azioni rappresentate.

Quest'ultima disposizione vale anche per ogni Assemblea chiamata in seconda convocazione a deliberare su qualche altro degli oggetti indicati negli articoli 22 e 23, se nell'Assemblea di prima convocazione il numero delle azioni rappresentate non abbia raggiunto almeno la metà di quelle emesse.

Art. 25. Le deliberazioni si prendono di regola peralzata e seduta, tenuto conto del numero di voti spettante a ciascun azionista. In caso di dubbio o quando il Presidente dell'Assemblea o dieci azionisti lo richiedano, le votazioni si fanno per appello nominale.

Le votazioni relative alla elezione delle cariche sociali, se non avvengono per acclamazione unanime, devono essere fatte a schede segrete.

Se in un'elezione non si raggiunge a primo scrutinio la maggioranza assoluta dei voti su tutti i nomi, si fa una nuova votazione ristretta a quelli dei nomi, che nella prima votazione hanno raccolto il maggior numero di voti, e precisamente, mettendo in ballottaggio due nomi per ogni carica su cui verte ancora l'elezione. Nella votazione ristretta decide la maggioranza assoluta. Se due nomi ottengono un egual numero di voti, si considera eletto quello dei candidati che possiede il maggior numero di azioni; in caso di parità decide la sorte.

Art. 26. All'apertura dell'Assemblea Generale questa nomina due scrutatori fra gli azionisti presenti. Gli scrutatori verificano le votazioni, prendono parte alla redazione del processo verbale insieme col Segretario nominato dal

Presidente, lo sottoscrivono insieme al Presidente e ne redigono di concerto con quest'ultimo un estratto che viene comunicato a tutti gli azionisti.

Nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge i processi verbali delle Assemblee Generali devono essere redatti da un notaio.

B. Consiglio Direttivo.

Art. 27. Il Consiglio Direttivo amministra la Società e ne costituisce la rappresentanza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Esso si compone di non meno di 9 e non più di 15 membri eletti dall'Assemblea Generale, e dei Direttori Generali.

Il Consiglio Direttivo elegge dal proprio seno un Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea Generale, vengono eletti per tre anni e cessano dalle loro funzioni nel giorno dell'Assemblea Generale chiamata a deliberare sull'ultimo bilancio del triennio.

In corso di esercizio, il Consiglio di Amministrazione (Art. 40 lett. e) è in facoltà di colmare i vuoti che si fossero prodotti ed in genere di completare il Consiglio Direttivo fino al numero massimo stabilito nel presente articolo, mediante nomine provvisorie che valgono fino alla prossima Assemblea Generale ordinaria. Questa procede alle elezioni complementari per il periodo che manca a decorrere fino al giorno in cui, a triennio compiuto, l'intero Consiglio Direttivo scade di carica.

Ove il numero dei membri del Consiglio Direttivo scendesse per qualsiasi causa al disotto del minimo previsto dal presente articolo, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alle surrogazioni, fino al detto minimo, nei modi qui sopra stabiliti.

Art. 28. Ciascun membro del Consiglio Direttivo deve depositare entro un mese dalla sua elezione, presso la sede centrale della Società, otto azioni della Società stessa, che devono essere vincolate esclusivamente a garanzia della

sua gestione per tutta la durata delle sue funzioni e finchè l'Assemblea Generale abbia approvato il bilancio dell'ultimo esercizio compreso nella durata della sua carica. L'omissione del deposito delle azioni si considera come rinuncia alla carica.

Art. 29. Il Consiglio Direttivo tratta tutti gli affari di indole generale e decide su tutti gli oggetti che non sono espressamente riservati all'Assemblea Generale od al Consiglio di Amministrazione.

Segnatamente spetta al Consiglio Direttivo:

- a) di stabilire il regolamento interno del proprio ufficio;
- b) di dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- c) di deliberare sugli acquisti, le vendite e le permutate di beni immobili, sulle operazioni ipotecarie attive e passive ed in genere sugli impieghi dei fondi della Società;
- d) di promuovere e sostenere liti in qualunque grado e sede;
- e) di nominare, revocare e sospendere il personale direttivo e di determinarne le attribuzioni e gli emolumenti;
- f) di conferire la facoltà di firmare per la Società;
- g) di deliberare l'istituzione o la soppressione di Direzioni speciali, Sedi, Succursali, Rappresentanze ed Agenzie;
- h) di stabilire per le Direzioni speciali, Sedi, Succursali, Rappresentanze ed Agenzie istituite all'estero le norme riflettenti le pubblicazioni ufficiali degli atti relativi alle medesime, e di rilasciare le dichiarazioni che fossero all'uopo necessarie;
- i) di deliberare sulle operazioni finanziarie inerenti alla gestione sociale;
- l) di formare il bilancio e di proporre al Consiglio di Amministrazione la destinazione dell'utile.

Art. 30. Il Consiglio Direttivo nomina ogni anno dal proprio seno un Comitato Esecutivo, al quale esso può delegare le sue facoltà.

Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare ad uno o più dei propri membri le funzioni di Amministratore Delegato, stabilendone le attribuzioni e le retribuzioni.

Art. 31. Il Consiglio Direttivo si raduna presso la sede sociale ed, in casi speciali, presso altra sede, dietro invito del Presidente. Esso deve essere convocato quante volte ne venga fatta domanda da tre dei propri membri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta al membro del Consiglio Direttivo anziano di nomina fra i presenti. A pari anzianità di nomina, presiede l'anziano di età.

Di regola la convocazione deve esser fatta quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il detto termine può essere ridotto a due giorni, ma l'invito di convocazione per i membri assenti deve essere diramato telegraficamente.

Per la legalità delle sedute del Consiglio Direttivo occorre l'intervento di almeno la metà dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la seduta.

Di ogni seduta viene tenuto un verbale, firmato dal Presidente e da un Direttore Generale oppure da un altro dei membri del Consiglio Direttivo, presenti alla seduta.

Art. 32. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un compenso annuo pari al mezzo per cento dell'utile netto risultante dal conto generale di profitti e perdite, dopo deduzione di una somma pari al 4% del capitale versato e delle riserve di utili (Art. 46), con un minimo di Lire diecimila in ragione d'anno.

Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese di viaggio per l'intervento alle sedute.

Art. 33. Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, può istituire, così nel Regno come all'estero, Comitati speciali presso singole Direzioni, Sedi e Succursali, fissandone le facoltà, le attribuzioni

ed i compensi. Esso può inoltre delegare ad uno o più dei suoi membri speciali mansioni.

I membri dei detti Comitati possono essere scelti anche all'infuori del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Amministrazione.

C. Comitato Esecutivo.

Art. 34. Il Comitato Esecutivo ha le facoltà e le attribuzioni delegategli dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'Art. 30.

Esso è composto del Presidente del Consiglio Direttivo, di almeno tre e non più di cinque altri membri del Consiglio stesso, e dei Direttori Generali.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di suo impedimento da un membro del Comitato da lui delegato.

Il Comitato Esecutivo si raduna periodicamente, dietro invito del Presidente, e quante volte due dei suoi membri ne chiedano la convocazione.

Esso delibera legalmente, quando siano presenti tre suoi membri almeno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Ai membri del Comitato Esecutivo, eccettuati i Direttori Generali, spetta una retribuzione speciale annua, che viene fissata dal Consiglio di Amministrazione.

D. Direzione.

Art. 35. Per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e per la gestione corrente degli affari sociali, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina uno o più Direttori Generali ed, occorrendo, uno o più Direttori Generali sostituti destinati a coadiuvarli.

Almeno uno e non più di tre Direttori Generali, sono preposti con le funzioni sopra indicate, alla sede di Trieste. Questi, con l'eventuale aggiunta di non più di tre Direttori Generali sostituti, assegnati alla detta sede, formano la Direzione Centrale. Inoltre, il Consiglio

Direttivo può nominare uno o più Condirettori, Vicedirettori e Procuratori per assistere la Direzione Centrale nel disimpegno delle sue mansioni, stabilendone di volta in volta le funzioni ed i poteri.

Un Direttore Generale od un Direttore Generale sostituto può essere preposto dal Consiglio Direttivo alla sede di Venezia. Il Consiglio Direttivo nomina inoltre almeno uno e non più di tre Direttori per assistere il predetto Direttore Generale o Direttore Generale sostituto nella direzione della sede di Venezia o per dirigere la sede stessa in difetto dei primi preposti. I funzionari che coprono le cariche anzidette formano la Direzione Veneta.

Inoltre il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Condirettori, Vicedirettori o Procuratori per coadiuvare la Direzione Veneta nel disimpegno delle sue mansioni, stabilendone di volta in volta le funzioni ed i poteri.

Se il Consiglio Direttivo nomina uno o più Amministratori Delegati a sensi dell'ultimo comma dell'Art. 30, questi fanno parte di diritto della Direzione Centrale.

La sfera d'azione e le attribuzioni della Direzione Centrale e della Direzione Veneta e gli speciali rapporti fra di esse vengono determinati dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento organico.

La Direzione Centrale e la Direzione Veneta sono investite con firma collettiva a norma dell'art. 42 e senza bisogno di speciale autorizzazione del Consiglio Direttivo, dei poteri occorrenti per la ordinaria gestione dell'azienda sociale, con facoltà anche:

- a) di sostenere azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque grado di giurisdizione e quindi anche in sede di revisione e di cassazione, di difendere la Società da quelle azioni giudiziarie che fossero contro di essa proposte, di compromettere in arbitri o in amichevoli compositori e di transigere;
- b) di compiere qualsiasi operazione di incasso e ritiro di titoli e valori presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Intendenze di Finanza, l'Amministrazione delle Poste, dei Tele-

grafi e delle Ferrovie, e in genere presso ogni amministrazione pubblica, governativa, provinciale o comunale;

c) di consentire ed accordare iscrizioni, riduzioni, cancellazioni, trascrizioni, surroghe e postergazioni di ipoteche;

d) di rilasciare, nei limiti dei poteri ad esse delegati, mandati speciali per operazioni determinate e procure anche generali alle liti.

I componenti le Direzioni sono nella loro gestione responsabili della rigorosa osservanza delle disposizioni di legge, dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

E. Revisori.

Art. 36. Per l'esame dei bilanci annuali vengono eletti dall'Assemblea Generale di triennio in triennio tra gli azionisti non appartenenti al Consiglio Direttivo tre Revisori e tre Revisori sostituti, che non possono essere funzionari della Società.

Se alcuno dei Revisori viene a mancare o per qualunque motivo è impedito di compiere il suo ufficio, le sue funzioni sono esercitate da un Revisore sostituto in ordine di anzianità di nomina, o di età se la nomina è stata contemporanea.

Nel caso di elezioni suppletorie i nuovi Revisori o Revisori sostituti restano in carica fino al termine del triennio in corso.

Risultando necessario nel corso di un triennio di nominare un Revisore, vi provvede con effetto fino alla prossima Assemblea Generale, il Consiglio di Amministrazione (Art. 40, lett. f).

I Revisori esaminano i bilanci annuali formati dal Consiglio Direttivo, e li trasmettono con la loro relazione al Consiglio stesso per la presentazione al Consiglio di Amministrazione.

I Revisori possono in qualunque momento essere revocati dall'Assemblea Generale.

Art. 37. Oltre alla tangente sugli utili spettantegli nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione (Art. 41), ciascun Revisore riceve un compenso annuo di L. 2000.—, e ciascun Revisore sostituto un compenso annuo di L. 1500.—.

F. Consiglio di Amministrazioni.

Art. 38. Il Consiglio di Amministrazione si compone:

- a) dei membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea Generale (Art. 27);
- b) dei Direttori Generali;
- c) dei Revisori e dei Revisori sostituti;
- d) di non meno di quindici e non più di trenta altri azionisti eletti dall'Assemblea Generale.

I membri del Consiglio di Amministrazione indicati alla lettera *d*) durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di elezione suppletoria i nuovi Consiglieri rimangono in carica soltanto fino al termine del triennio in corso.

Art. 39. Le sedute del Consiglio di Amministrazione vengono convocate dal Consiglio Direttivo, a seconda delle esigenze. Esse devono essere convocate quante volte ne facciano richiesta sei membri del Consiglio di Amministrazione; in difetto, il Consiglio di Amministrazione può convocarsi da sé mediante invito firmato da sei dei suoi membri.

La presidenza delle sedute del Consiglio di Amministrazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento, a quel membro del Consiglio Direttivo al quale secondo l'art. 31 spetta la presidenza nel Consiglio stesso.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta almeno sei giorni prima della seduta mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, o in casi urgenti mediante telegramma almeno due giorni prima della seduta.

Il Consiglio può deliberare, quando siano stati regolarmente invitati tutti i suoi membri, e sieno intervenuti dieci membri estranei al Consiglio Direttivo e cinque membri di quest'ultimo.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente della seduta. Per le votazioni relative ad elezioni o nomine valgono le norme dell'art. 25.

Di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione è redatto un processo verbale, che viene firmato dal Presidente e da due Consiglieri.

Art. 40. Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) di discutere e di deliberare sulle conclusioni dei Revisori relative ai bilanci;
- b) di formulare le proposte da sottoporre all'Assemblea Generale riguardo all'approvazione dei bilanci e alla destinazione dell'utile;
- c) di prendere cognizione di quanto si riferisce alla amministrazione in generale ed in ispecie a quella degli immobili della Società;
- d) di nominare e revocare, su proposta del Consiglio Direttivo, i Direttori Generali e i Direttori Generali sostituti;
- e) di procedere su proposta del Consiglio Direttivo alle nomine provvisorie o di supplenza di membri del Consiglio Direttivo (Art. 27) ed analogamente di membri del Consiglio di Amministrazione;
- f) di procedere in caso di necessità alla nomina provvisoria di Revisori ai sensi dell'art. 36;
- g) di dare il parere sulle proposte del Consiglio Direttivo relative all'istituzione di Comitati speciali (art. 33);
- h) di deliberare sui regolamenti organici e sulle modificazioni dei medesimi;
- i) di deliberare sui regolamenti per le pensioni e sulle modificazioni dei medesimi;
- l) di discutere la relazione del Consiglio Direttivo sulle proposte che un membro del Consiglio di Amministrazione avesse presentate al Consiglio Direttivo prima della diramazione dell'ordine del giorno;
- m) di dare il parere nei casi degli art. 17 e 18 sulla questione, se le proposte presentate da azionisti

- per essere sottoposte all'Assemblea Generale si riferiscano ad oggetti riservati alle deliberazioni della medesima secondo gli art. 22 e 23;
- n) di deliberare sulle proposte del Consiglio Direttivo relative all'assunzione o alla cessazione di singole categorie di operazioni sociali (Art. 5);
 - o) di dare il parere sulle proposte del Consiglio Direttivo riguardanti l'aumento del capitale sociale o lo scioglimento della Società;
 - p) di dare il parere sulle proposte del Consiglio Direttivo riflettenti modificazioni dello Statuto sociale;
 - q) di deliberare la convocazione di un'Assemblea Generale e di disporre la convocazione, se il Consiglio Direttivo non l'avesse convocata entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione (Art. 17).

Art. 41. A ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione appartenenti alle categorie indicate alle lettere c) e d) dell'art. 38 spetta un compenso annuo pari all'uno per mille dell'utile netto risultante dal conto generale di profitti e perdite, dopo deduzione di una somma pari al quattro per cento del capitale versato e delle riserve utili (Art. 46), con un minimo di Lire quattromila in ragione d'anno.

I membri del Consiglio di Amministrazione appartenenti alle suddette categorie ricevono inoltre per ogni seduta a cui abbiano partecipato, una medaglia di presenza di Lire trenta, se sono domiciliati a Trieste, e di Lire cento, se sono domiciliati fuori di Trieste.

A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione domiciliati fuori di Trieste vengono rimborsate le spese di viaggio.

CAPITOLO IV.

Rappresentanza e firma della Società.

Art. 42. Hanno facoltà di obbligare la Società e di firmare collettivamente per essa:

- a) i membri del Consiglio Direttivo;
- b) i Direttori Generali e i Direttori Generali sostituti;

- c) i funzionari ai quali sia stato conferito il titolo di Direttore, Condirettore o Vice-Direttore, con diritto di firma;
- d) i funzionari ai quali sia stata conferita la facoltà di firmare come Procuratori, salvo le restrizioni di cui in appresso.

La firma obbliga la Società, quando sotto la ragione scritta, stampata o impressa, due delle persone suindicate abbiano apposto la loro sottoscrizione; con la restrizione però che i funzionari indicati alla lettera d) possono firmare collettivamente solo con una delle persone indicate alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

Per i membri del Consiglio Direttivo, per gli Amministratori Delegati, per i Direttori Generali e per i Direttori Generali sostituti, la facoltà di firmare per la Società si estende a tutte le sedi sociali; per i funzionari indicati alle lettere c) e d) è limitata alla Direzione a cui sono addetti e alle Sedi, Agenzie o Rappresentanze che ne dipendono.

Per agevolare il funzionamento delle Agenzie e Rappresentanze locali, possono essere nominati mandatari collettivi o singoli, con procure speciali che ne determinino le facoltà.

CAPITOLO V.

Bilanci.

Art. 43. L'anno amministrativo della Società coincide con l'anno civile. La tenuta dei registri e dei conti e la compilazione del bilancio e del resoconto seguono a norma delle vigenti disposizioni di legge, separatamente per ciascuna delle due Sezioni *A* e *B*.

La relazione all'Assemblea Generale può però venire compilata congiuntamente per le due Sezioni.

Dai conti profitti e perdite e dai bilanci delle due sezioni *A* e *B* vengono formati anche un conto generale di profitti e perdite ed un bilancio generale.

Art. 44. I bilanci devono venir sottoposti ai Revisori ed al Consiglio di Amministrazione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea Generale.

Art. 45. I bilanci col rapporto dei Revisori e con le proposte del Consiglio di Amministrazione sono ostensibili agli azionisti nell'ufficio della Direzione Centrale tre giorni prima dell'Assemblea Generale e sono successivamente comunicati loro assieme alle relative deliberazioni mediante circolare a stampa.

Art. 46. Per ciascuna delle due Sezioni A e B è istituita una riserva di utili. Questa riserva ha lo scopo di aumentare le garanzie della Società e deve venir alimentata con le assegnazioni stabilite all'art. 49.

Avvenendo una prelevazione dalla riserva di utili, la ripristinazione della medesima segue negli anni successivi alla prelevazione stessa, mediante assegnazioni non inferiori al 15% degli utili dell'anno.

Art. 47. Oltre alle riserve di utili fissate all'art. 46 è istituita una riserva per le oscillazioni dei corsi degli effetti pubblici; essa è alimentata dall'utile di registro (non realizzato) sui corsi degli effetti pubblici e serve a coprire le perdite di registro sui corsi degli effetti stessi.

Art. 48. Sono inoltre istituite, con le assegnazioni stabilite all'articolo 49, le seguenti riserve:

- a) una riserva supplementare per le oscillazioni dei corsi degli effetti pubblici, destinata a servire essa pure agli scopi accennati nell'articolo precedente;
- b) una riserva immobiliare, destinata a compensare il deprezzamento degli immobili della Società.

Art. 49. Se dal conto generale di profitti e perdite risulta una eccedenza attiva, questa eccedenza viene ripartita nel modo seguente:

1. Anzitutto viene prelevato l'importo necessario a pagare un dividendo pari al quattro per cento del capitale versato e delle riserve di utili (Art. 46).

Dal rimanente viene assegnato;

- a) il 10% o se ne è il caso, il 15% (Art. 46, secondo comma) alla riserva di utili di ogni Sezione, in proporzione dell'utile risultante dal rispettivo bilancio;

b) il compenso spettante al Consiglio Direttivo ed al Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 32 e 41.

II. Il residuo utile avrà la seguente destinazione:

A) il 12 $\frac{1}{2}$ % del detto residuo sarà assegnato:

a) per due terzi alla riserva supplementare per le oscillazioni dei corsi degli effetti pubblici fino a che la riserva prevista all'art. 47 e questa riserva supplementare, raggiungano insieme un importo corrispondente alla percentuale sotto indicata del valore di borsa al 31 dicembre d'ogni anno degli effetti pubblici posseduti dalla Società:

1. Per le lettere di pegno o cartelle fondiarie e per le obbligazioni ferroviarie il 5% ;

2. per i prestiti di Stato il 10% ;

3. per le azioni ed altri titoli, diversi da quelli di cui ai precedenti nn. 1 e 2, il 15% ;

b) per un terzo alla riserva immobiliare.

B) I rimanenti 87 $\frac{1}{2}$ % avranno la destinazione che sarà di volta in volta deliberata dall'Assemblea Generale

III. Quando le riserve ordinaria (Art. 47) e supplementare (Art. 48 a) per le oscillazioni dei corsi degli effetti pubblici raggiungano insieme un importo corrispondente ai limiti determinati al comma II A a) del presente articolo, il 10% dell'utile residuo di cui al N. II sarà assegnato alla riserva immobiliare, ed i rimanenti 90% avranno la destinazione che sarà di volta in volta deliberata dall'Assemblea Generale.

Art. 50. Qualora i saldi riuniti dei due conti profitti e perdite non sieno sufficienti per distribuire un dividendo pari al quattro per cento del capitale versato e della riserva di utili (art. 46), la parte mancante viene prelevata dalla riserva di utili della Sezione A.

Qualora dai saldi riuniti risulti una perdita, questa viene coperta dalla riserva di utili della rispettiva Sezione per la parte avuta dalla Sezione stessa nella

perdita. In tal caso il dividendo viene pagato mediante prelevazione dal fondo di riserva di utili della Sezione A.

In nessun caso può venir diminuita la riserva di utili della Sezione B per distribuire dividendi.

CAPITOLO VI.

Controversie.

Art. 51. Le controversie che insorgessero in dipendenza dei rapporti sociali fra gli azionisti, o fra questi e la Società, sono sottoposte alla decisione di un collegio di tre arbitri.

La parte attrice notifica alla parte convenuta la sua domanda ed il nome dell'arbitro da lei nominato.

Se la convenuta non nomina il proprio arbitro o non lo notifica all'attrice entro quattordici giorni, la nomina del detto arbitro è fatta da quella autorità giudiziaria di Trieste che sarebbe competente a conoscere della controversia.

I due primi arbitri nominano il terzo. Se essi non si accordano sulla nomina, questa è fatta da quell'autorità giudiziaria di Trieste, che sarebbe competente a conoscere della controversia.

Gli arbitri non sono tenuti di osservare le forme ed i termini stabiliti per la trattazione delle cause davanti all'autorità giudiziaria; essi pronunciano come amichevoli compositori, e quindi il loro lodo ha per le parti l'efficacia di una sentenza passata in giudicato.

Per quanto non è disposto nel presente articolo, sono applicabili le relative norme della procedura civile vigente a Trieste.

CAPITOLO VII.

Sorveglianza dello Stato.

Art. 52. La Società è sottoposta alla sorveglianza dello Stato a norma delle leggi e delle prescrizioni vigenti,

CAPITOLO VIII.

Scioglimento della Società.

Art. 53. Oltrechè nei casi previsti dalle leggi la Società od una delle sue Sezioni può venir sciolta per deliberazione dell'Assemblea Generale.

Lo scioglimento della Società deve venir deliberato se al termine di un esercizio risulti che la Società ha perduto oltre ai fondi di riserva la metà del capitale sociale, semprechè non ne venga stabilita ed attuata la pronta reintegrazione. La deliberazione di scioglimento ha per effetto, che dalla sua data non possono venir stipulate nuove assicurazioni. Dopo deliberato lo scioglimento subentra la liquidazione.

L'Assemblea Generale ne stabilisce le modalità e nomina i liquidatori.

I liquidatori hanno tutti i poteri all'uopo necessari e sono autorizzati a trasferire ad altri in tutto od in parte i diritti ed obblighi della Società entro i limiti e con l'osservanza delle norme di legge.

Con la nomina dei liquidatori cessano le funzioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Amministrazione. Le funzioni dell'Assemblea Generale continuano ad esistere ed essa viene convocata dai liquidatori.

Qualora venisse sciolta una Sezione soltanto, il patrimonio di essa, dopo l'estinzione di tutti gli obblighi e dopo l'assunzione dei medesimi da parte di altra Compagnia, spetterà all'altra Sezione.

CAPITOLO IX.

Disposizione transitoria.

Art. 54. I membri elettivi della Direzione, i Revisori ed i Consiglieri di Amministrazione nominati in conformità dello Statuto precedente, resteranno in carica fino alla prossima Assemblea Generale che dovrà procedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, dei Revisori e del Consiglio di Amministrazione, secondo le norme del presente Statuto.

Commissariato Generale Civile
per la Venezia Giulia

Ufficio VI - N.º 634/1155.

Il presente Statuto della Società anonima per azioni „Assicurazioni Generali“, modificato in seguito a deliberazione dell'Assemblea generale straordinaria degli azionisti del 14 marzo 1922, è approvato in virtù dei poteri conferiti a questo Commissariato Generale Civile con R. Decreto 22 luglio 1920 N.º 1233.

Trieste, 22 marzo 1922.

P. C. C.
SUPPAN

p. IIº Commissario Generale Civile
f.to CRISPO MONCADA

L. S.

MODIFICAZIONI

apportate allo Statuto sociale della Società anonima «ASSICURAZIONI GENERALI» con sede in Trieste, in seguito a deliberato dell'Assemblea Generale straordinaria degli Azionisti del 27 ottobre 1923.

Testo modificato :

Art. 8. Il capitale sociale è di Lire 40.000.000 interamente versato, diviso in 80.000 azioni nominative, ciascuna di Lire 500, in titoli unitari o multipli.

2° comma cessato.

Nel caso di futuri aumenti del capitale, le modalità dell'emissione delle nuove azioni e specialmente il numero ed il corso di emissione saranno stabiliti dall'Assemblea Generale.

4° comma invariato.

5° comma invariato.

6° comma invariato.

Art. 20. Ogni azione dà diritto ad un voto. Nessun azionista, nè rappresentante di azionisti può però avere in tutto più di 1200 voti. Le azioni appartenenti ad una stessa persona od ente non possono essere rappresentate da più di una persona.

Art. 23. *1° comma invariato.*

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale relative agli oggetti indicati alle lettere a), b), c), e), h) del presente articolo devono essere comunicate per l'approvazione alla autorità competente.



Art. 28. Ciascun membro del Consiglio Direttivo deve depositare entro un mese dalla sua elezione, presso la sede centrale della Società, cento azioni della società stessa, che devono essere vincolate esclusivamente a garanzia della sua gestione per tutta la durata delle sue funzioni e finchè l'Assemblea Generale abbia approvato il bilancio dell'ultimo esercizio compreso nella durata della sua carica. L'omissione del deposito delle azioni si considera come rinuncia alla carica.

MODIFICAZIONI

apportate all'articolo 38 dello Statuto sociale della Società Anonima «ASSICURAZIONI GENERALI», in seguito a deliberato dell'Assemblea Generale ordinaria degli azionisti del 19 maggio 1924.

Testo modificato:

Art. 38. Il Consiglio di Amministrazione si compone:

- a) *invariato.*
- b) *invariato.*
- c) *invariato.*
- d) di non meno di venti e non più di trentaquattro altri azionisti eletti dall'Assemblea Generale.

R. PREFETTURA
della Provincia di Trieste

*Si certifica che il testo surriferito degli articoli 8, 20, 23, 28 e 38 dello Statuto sociale della Società Anonima con sede in Trieste «Assicurazioni Generali», approvato dall'Assemblea Generale straordinaria degli azionisti del 27 ottobre 1923 e rispettivamente da quella ordinaria del 19 maggio 1924, concorda letteralmente con l'originale in atti presso questa R. Prefettura, omologato dal Ministero dell'Economia Nazionale con provvedimento del 23 maggio 1924 n. 11911, concernente i primi quattro articoli summenzionati, e rispettivamente con provvedimento del 31 luglio 1924 n. 19981, approvante il testo modificato dell'articolo 38.

Trieste, li 9 ottobre 1924.

Per il Prefetto
f.to DELLI SANTI

L. S.

